

**Parti**

Ricorrente: Eurowings GmbH

Resistenti: Klaus Rövekamp, Christiane Rupp

**Questione pregiudiziale**

Se il diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 <sup>(1)</sup>, possa sussistere anche nel caso in cui un passeggero, in conseguenza di un ritardo all'arrivo relativamente contenuto, perda una coincidenza diretta, giungendo alla destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, ma i due voli siano stati operati da vettori aerei distinti e la prenotazione abbia avuto luogo presso un operatore turistico che abbia predisposto i voli per i propri clienti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 9 novembre 2017 — SF / Inspecteur van de Belastingdienst**

(Causa C-631/17)

(2018/C 063/07)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: SF

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst

**Questione pregiudiziale**

La legislazione di quale Stato membro sia designata dal regolamento n. 883/2004 <sup>(1)</sup> quale legislazione applicabile nel periodo in cui l'interessato lavorava alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi nel caso di specie riguardante un interessato che (a) è residente in Lettonia, (b) è cittadino della Lettonia, (c) è dipendente di un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi, (d) lavora come marittimo, (e) svolge la sua attività lavorativa a bordo di una nave battente bandiera delle Bahamas e (f) svolge detta attività al di fuori del territorio dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 14 novembre 2017 — E. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie**

(Causa C-635/17)

(2018/C 063/08)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

**Parti**

Ricorrente: E.

Resistente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

**Questioni pregiudiziali**

1) Se, in considerazione dell'articolo 3, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), della direttiva 2003/86/CE<sup>(1)</sup> e della sentenza Nolan (ECLI:EU:C:2012:638), la Corte sia competente a rispondere a questioni pregiudiziali presentate dai giudici dei Paesi Bassi sull'interpretazione di disposizioni della menzionata direttiva 2003/86/CE in un procedimento vertente sul diritto di soggiorno di un familiare di un avente diritto a protezione sussidiaria, posto che detta direttiva nel diritto dei Paesi Bassi è stata dichiarata direttamente e incondizionatamente applicabile agli aventi diritto alla protezione sussidiaria

[v. ordinanza di rinvio dell'Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi) del 21 giugno 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1609; registrata presso la Corte con il numero C-380/17];

2) Se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che osta al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un rifugiato solo per il fatto che quest'ultimo, nella sua domanda, non presenta documenti ufficiali che provino il vincolo familiare,

o

se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato nel senso che osta al rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un rifugiato unicamente a causa dell'assenza di documenti ufficiali, che provino il vincolo familiare, solo se il rifugiato in questione ha fornito una spiegazione plausibile del fatto di non aver presentato tali documenti e della sua affermazione di non essere in grado di produrli.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il  
14 novembre 2017 — Germanwings GmbH / Emina Pedić**

(Causa C-636/17)

(2018/C 063/09)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landesgericht Korneuburg

**Parti**

Ricorrente: Germanwings GmbH

Resistente: Emina Pedić

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che «tutte le misure del caso» che il vettore operativo deve aver adottato al fine di potersi sottrarre, in caso di circostanze eccezionali, all'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, debbano essere rivolte soltanto ad evitare le «circostanze eccezionali» [nel caso di specie l'assegnazione di un nuovo (successivo) *Air-Traffic-Control-Slot* da parte dell'ente europeo di controllo del traffico aereo EUROCONTROL]; ovvero se con tale espressione venga richiesto che il vettore operativo debba parimenti adottare misure, nei limiti del ragionevole, per evitare la cancellazione o un ritardo prolungato.